



CITTA' DI CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO

di

POLIZIA RURALE

Approvato Con delibera CC 56 DEL 25.09.02

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento.....	pag. 4
ART. 2 Ambito di applicazione del regolamento.....	pag. 4
ART. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio.....	pag. 4
TITOLO I: ACQUE	
ART. 4 Deflusso delle acque.....	pag. 5
ART. 5 Materie nocive e sostanze inquinanti.....	pag. 5
TITOLO II: STRADE COMUNALI E VICINALI, FOSSI, CANALI	
ART. 6 Scarico nei fossi.....	pag. 6
ART. 7 Diramazioni e accessi.....	pag. 6
ART. 8 Precauzioni da osservare nel transito sulle strade comunali e vicinali.....	pag. 6
ART. 9 Occupazione di strade comunali e vicinali.....	pag. 7
ART. 10 Manutenzione di strade vicinali.....	pag. 7
ART. 11 Attraversamento di strade con condutture d'acqua.....	pag. 7
ART. 12 Spurgo di canali e fossi.....	pag. 7
ART. 13 Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade.....	pag. 8
ART. 14 Regolazione degli alberi e siepi lungo le strade.....	pag. 8
ART. 15 Aratura dei terreni lungo le strade pubbliche.....	pag. 8
ART. 16 Manutenzione delle ripe e delle scarpate.....	pag. 8
ART. 17 Manutenzione dei fossi.....	pag. 8
TITOLO III	
ART. 18 Proprietà e furti campestri.....	pag. 9
ART. 19 Passaggio nei fondi altrui con il bestiame.....	pag. 9
ART. 20 Esercizio della caccia e della pesca.....	pag. 9
ART. 21 Piantamento di alberi, siepi e viti presso confini.....	pag. 9
ART. 22 Esercizio degli usi civici.....	pag. 9
ART. 23 Accensione di fuochi nella campagna.....	pag. 10
ART. 24 Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, accensione fuochi d'artificio...pag.	10
ART. 25 Spigolature.....	pag. 10
ART. 26 Proprietà dei frutti caduti dalle piante.....	pag. 10
ART. 27 Vendita dei prodotti dei propri fondi.....	pag. 11
TITOLO IV : PASCOLO, CACCIA E PESCA	
ART. 28 Disciplina dell'esercizio del pascolo.....	pag. 12
ART. 29 Modalità di esercizio del pascolo.....	pag. 12
ART. 30 Pascolo in ore notturne.....	pag. 12
ART. 31 Attraversamento del territorio con mandrie e greggi.....	pag. 12
ART. 32 Pascolo lungo le strade e i fondi privati.....	pag. 12
ART. 33 Sanzioni per la circolazione dei greggi e armenti.....	pag. 13
ART. 34 Sanzioni per pascolo abusivo.....	pag. 13
ART. 35 Esercizio di caccia e pesca.....	pag. 13
TITOLO V : BENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI	
ART. 36 Terreni boscati e cespugliati.....	pag. 14
TITOLO VI : ANIMALI E MALATTIE DELLE PIANTE	
ART. 37 Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie diffusibili o pericolose delle piante.....	pag. 15
ART. 38 Collocamento di esche avvelenate	pag. 15

ART. 39 Norme relative alla protezione delle piante	pag. 15
ART. 40 Divieto di distruzione delle nidiate di uccelli.....	pag. 15
ART. 41 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	pag. 15
ART. 42 Custodia di animali transitanti sulle vie.....	pag. 16
ART. 43 Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici	pag. 16
ART. 44 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	pag. 16
ART. 45 Maltrattamento di animali	pag. 16
TITOLO VII : CASE COLONICHE	
ART. 46 Deflusso delle acque piovane	pag. 17
ART. 47 Lavatoi e abbeveratoi	pag. 17
ART. 48 Stalle	pag. 17
ART. 49 Concimaie.....	pag. 17
TITOLO VIII : SANZIONI	
ART. 50 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amm.ve	pag. 19
ART. 51 Determinazione delle sanzioni amministrative.....	pag. 19

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento si stabiliscono norme per la regolamentazione del deflusso delle acque di scolo, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, per la distruzione delle piante, per la difesa dell'agricoltura, per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola, per la tutela dell'ambiente e la tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari dei coltivatori dei fondi.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale.

Sono considerate tali le aree destinate agli usi agricoli del Piano Regolatore Generale del Comune.

ARTICOLO 3 ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Al servizio di polizia rurale sovraintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

I predetti Ufficiali ed Agenti dovranno operare nel rispetto del Regolamento, nonché delle altre leggi speciali nazionali e regionali vigenti in materia.

TITOLO I ACQUE

ARTICOLO 4 DEFLUSSO DELLE ACQUE

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, nei fossi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

I proprietari dei terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietati le derivazioni abusive, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei fossi e nei torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Inoltre, i proprietari di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione dei fossi di guardia parallelamente alla strada, per evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse.

I fossi devono essere realizzati ad una distanza minimale ml. 2 (due) dal ciglio stradale e dalla sommità della scarpata e dovranno sboccare nel tombino più vicino od in mancanza di questo l'acqua potrà confluire sulla cunetta stradale, in modo che non danneggi la carreggiata stradale.

ARTICOLO 5 MATERIE NOCIVE E SOSTANZE INQUINANTI

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici sia privati, con getto di qualsiasi materia nociva.

Gli scarichi di acque reflue in acque superficiali devono essere effettuati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 11/05/99, e successive modificazioni, e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

È altresì vietato l'uso di diserbanti lungo le scarpate per evitare l'erosione e il franamento delle stesse.

TITOLO II

STRADE COMUNALI E VICINALI, FOSSI E CANALI

ARTICOLO 6 SCARICO NEI FOSSI

È vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente comprovati, e salvo regolare concessione dell'autorità competente.

ARTICOLO 7 DIRAMAZIONI E ACCESSI

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni delle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

ARTICOLO 8 PRECAUZIONI DA OSSERVARE NEL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI

Sulle strade asfaltate o inghiaiate è vietato:

- a) Il percorso di trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) Il traino a strascico di materiale e attrezzi.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia.

Qualora il transito su determinate strade si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Sindaco limitarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli.

Quando fa uso di tale facoltà il Sindaco fa apporre a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale i prescritti segnali

ARTICOLO 9 OCCUPAZIONE DI STRADE COMUNALI E VICINALI

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali, ivi compresi gli accessi e pertinenze.

Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

ARTICOLO 10 MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Le strade vicinali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra di uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa e le modalità di intervento nella manutenzione di eventuali strade consorziate, trovano applicazione le disposizioni di legge e quelle contenute nelle delibere consorziali o comunali.

ARTICOLO 11 ATTRAVERSAMENTO DI STRADE CON CONDUTTURE D'ACQUA

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le disposizioni del regolamento edilizio comunale e le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 12 SPURGO DI FOSSI E DI CANALI

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

All'occorrenza detti fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano esse piovane o sorgive, che in essi si riversano.

ARTICOLO 13 MANUTENZIONE DI PONTICELLI SITI LUNGO LE STRADE

I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

ARTICOLO 14 REGOLAZIONE DEGLI ALBERI E SIEPI LUNGO LE STRADE

Per il piantamento degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente codice della strada.

In particolare, i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di intervento sostitutivo del Comune conseguente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 50 (cinquanta), si procederà al recupero delle spese.

ARTICOLO 15 ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE PUBBLICHE

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo della strada ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna (o cavezzagna) della larghezza minima di un metro per la salvaguardia delle strade, delle ripe e dei fossi.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali alle strade comunali e vicinali.

ARTICOLO 16 MANUTENZIONE DELLE RIPE E DELLE SCARPATE

I proprietari debbono mantenere le ripe e le scarpate dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano stradale.

ARTICOLO 17 MANUTENZIONE DEI FOSSI

I proprietari devono mantenere i fossi perenni e quelli che raccolgono le acque di sgrondo dei campi liberi dal terreno che vi fosse eventualmente franato e da qualunque materiale che impedisca il libero deflusso delle acque.

TITOLO III

ARTICOLO 18 PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

E' vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati, e in tutti quelli nei quali siano in atto culture suscettibili di danno.

È parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui non compresi nel precedente comma, anche se incolti, laddove non esistano apparenti servitù di passaggio salvo che si tratti di inseguire sciami di api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario e fatte salve le previsioni del codice civile e del calendario venatorio regionale in ordine all'esercizio della caccia.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso del proprietario, i quali,

comunque, devono comportarsi in modo da recare minore danno possibile ai beni ed alle colture.

ARTICOLO 19 PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI CON IL BESTIAME

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

ARTICOLO 20

ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 21

PIANTAMENTO DI ALBERI – SIEPI – VITI PRESSO CONFINI

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di ogni proprietà, per il taglio dei rami che si protendono e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 22

ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Per l'esercizio degli usi civici, che fossero stati accertati su terreni demaniali, boschivi o da pascolo, si osservano le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 23

ACCENSIONI DI FUOCHI NELLA CAMPAGNA

È vietato accendere fuochi nei campi a distanza minore di 100 (cento) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile e a una distanza minore di 50 (cinquanta) metri dalle piante protette. È vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto nel rispetto delle distanze sopra indicate.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Analoghe precauzioni devono essere prese per i fumi.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi speciali nazionali e regionali e nelle ordinanze prefettizie.

ARTICOLO 24

SPARO CON ARMI DA FUOCO – LANCIO DI RAZZI - ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIO

La seguente materia trova disciplina dalle leggi e regolamenti generali.

ARTICOLO 25 SPIGOLATURE

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

ARTICOLO 26 PROPRIETA' DEI FRUTTI CADUTI DALLE PIANTE

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

ARTICOLO 27 VENDITA DEI PRODOTTI DEI PROPRI FONDI

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IV

PASCOLO – CACCIA – PESCA

ARTICOLO 28 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente.

ARTICOLO 29 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PASCOLO

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi finitimi alle strade, molestia ai passanti ed intralcio al traffico.

ARTICOLO 30 PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiudi dai recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

ARTICOLO 31 ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO CON MANDRIE E GREGGI

I proprietari e i conduttori di mandrie transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade.

ARTICOLO 32 PASCOLO LUNGO LE STRADE E I FONDI PRIVATI

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato.

Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Tale permesso deve essere esibito a richiesta degli Ufficiali o Agenti di cui all'articolo 3 (tre) del presente Regolamento.

ARTICOLO 33 SANZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI GREGGI E ARMENTI

Per i comportamenti che rientrano nella casistica dell'articolo 184 del C.D.S. si applicano le relative sanzioni indicate nell'articolo stesso, mentre per gli altri si adottano le sanzioni previste dall'articolo 51 del presente Regolamento.

ARTICOLO 34 SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione è deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria ordinaria e tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 35 ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali ed è vietata nei terreni

e nelle acque di proprietà comunale.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni impartite dal Consiglio Provinciale.

TITOLO V

BENI SILVO – PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

ARTICOLO 36 TERRENI BOSCATI E CESPUGLIATI

I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore (R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3267, e successive modificazioni; Regolamento 16 maggio 1926 n. 1175; Regolamento Provinciale delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi; Leggi e Regolamenti Regionali).

TITOLO VI

ANIMALI E MALATTIE DELLE PIANTE

ARTICOLO 37 OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLE MALATTIE DIFFUSIBILI O PERICOLOSE DELLE PIANTE

È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al Sindaco del Comune ed alle Autorità Provinciali e Regionali competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle piante e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possano favorire la propagazione.

ARTICOLO 38 COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE

Chiunque per fini di protezione agricola, collochi esche avvelenate o sparga sul terreno sostanze benefiche che possano recare danno alle persone o agli animali domestici è tenuto a darne preventivo avviso al Sindaco del Comune e a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta "campo avvelenato" o simile.

ARTICOLO 39 NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Per quanto riguarda la potatura, il taglio, la rimonda e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali che disciplinano la materia.

ARTICOLO 40 DIVIETO DI DISTRUZIONE DELLE NIDIALE DI UCCELLI

Allo scopo di favorire la proliferazione degli uccelli è vietato distruggere le nidiate degli stessi e attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ARTICOLO 41 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario pubblico qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo adottandone nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

ARTICOLO 42

CUSTODIA DI ANIMALI TRANSITANTI SULLE VIE

Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza

custodia.

E' proibito lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

ARTICOLO 43

CIRCOLAZIONE DI CANI NELLE VIE O IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

Per i cani randagi sono applicate le norme statali e regionali in vigore.

ARTICOLO 44

ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI

Chiunque nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al servizio di polizia municipale.

Egli ha diritto, da parte del proprietario, al risarcimento dei danni eventualmente causati.

ARTICOLO 45 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Gli organi competenti che vengono a conoscenza dei maltrattamenti di animali, nei modi previsti dalle normative vigenti provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VII

CASE COLONICHE

ARTICOLO 46 DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc..

ARTICOLO 47 LAVatoi E ABBEVERatoi

Ogni casa colonica dev'essere provvista di servizi igienici come da regolamento edilizio.

Gli scarichi dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque defluiscano sul terreno a distanza non inferiore a 20 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

ARTICOLO 48 STALLE

Per la costruzione di stalle rurali per bovini, suini, ovini ed equini si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali e accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, il facile deflusso delle acque e la possibilità di frequenti lavature e disinfezioni.

I deflussi liquidi delle stalle che non vengono raccolti in apposite fosse possono essere immessi direttamente in quelle delle concimaie, purché il pozzetto di queste abbia sufficiente capacità e purché vengano in ogni caso rispettate le norme igienico-sanitarie e anti inquinamento vigenti.

Deve essere rigorosamente evitata ogni dispersione delle orine e dei liquidi di stalla.

ARTICOLO 49 CONCIMAIE

Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a piu' di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare dispensamento di liquidi ed avente platea impermeabile.

Le concimaie devono essere costruite all'aperto nel rispetto delle norme vigenti, possibilmente protette da alberi frondosi.

Occorrendo raccogliere letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna ed a conveniente distanza da corsi di acqua e in località che non diano luogo, per le loro caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche ed idrografiche, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

I depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati evitando con cura spargimenti e ben pressati, così da non produrre rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli, inconvenienti ambientali.

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

TITOLO VIII

SANZIONI

ARTICOLO 50 DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni relative ed ordinanze e regolamenti comunali.

ARTICOLO 51 DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, che non rientrano nelle leggi e regolamenti generali dello stato, si applicano le sanzioni previste nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni relative a ordinanze e regolamenti comunali.